

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 11/2019

PAGINA

1/3

OGGETTO+

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

AGGIORNAMENTO

15 GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 7/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 – ASSOLVIMENTOIMPOSTA DI BOLLO

CIRCOLARE N. 6/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CASI PARTICOLARI

CIRCOLARE N. 5/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 -I CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

CIRCOLARE N. 4/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CANALI DI TRASMISSIONE – EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO

CIRCOLARE N. 61/2018 – OBBLIGO FE TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a trasmettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti le misure di semplificazione di tipo amministrativo e contabile.

AMBITO SOGGETTIVO

In concomitanza con l'introduzione della fattura elettronica sono previste alcune misure che, da un lato, incentivano la tracciabilità dei pagamenti e, dall'altro, tendono a semplificare gli adempimenti tributari.

Nello specifico, a partire dal 2020, tali misure di semplificazione saranno rivolte a tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, che si avvalgono dei documenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti.

Al riguardo, preme evidenziare che nella sua vecchia formulazione, ante D.L. 23.10.2018, n. 119, tali semplificazioni erano previste solo in favore dei soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n.600/1973. Successivamente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15, del citato decreto, la platea dei destinatari è stata estesa a tutti i soggetti passivi IVA.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Come anticipato, l'art. 4 del D.lgs. n. 127/2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse all'introduzione della fatturazione elettronica, è stato dapprima sostituito dall'art. 1, comma 909, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) con decorrenza dal 01.01.2018 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1 bis, D.L. 23.10.2018, n. 119, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

A tal proposito, si ricorda che il previgente articolo 4 prevedeva che nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n.600/1973, l'Agenzia delle Entrate mettesse a disposizione:

- ✧ gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'iva;
- ✧ una bozza di dichiarazione annuale dell'iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- ✧ le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si fossero avvalsi di tali elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sarebbe peraltro venuto meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Nella sua nuova formulazione, invece, l'art. 4 del citato decreto prevede che, a partire dalle operazioni IVA 2020, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un' apposita area riservata, le bozze dei seguenti documenti:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 11/2019

PAGINA

3/3

- ◇ registro delle fatture emesse;
- ◇ registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
- ◇ liquidazione periodica dell' IVA;
- ◇ dichiarazione annuale dell' IVA.

Per i soggetti passivi che:

- ✓ convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate siano complete,
- ✓ ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri IVA,

viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972).

L'obbligo di tenuta dei registri IVA permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. metodo della "registrazione" per i contribuenti in contabilità semplificata).

Resta salva la tenuta dei registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività, previsti dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. n.600/1973.

Si prevede, infine, che le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Da ultimo, si evidenzia che, sempre per effetto dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stato previsto un particolare regime premiale a favore soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, tale per cui è prevista una riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI